



14512-22

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

EQUA
RIPARAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 11721/2019

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. *M512*

Dott. FELICE MANNA - Presidente -

Rep. /

Dott. UBALDO BELLINI - Consigliere -

Ud. 16/12/2021

Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -

PU

Dott. GIUSEPPE GRASSO - Rel. Consigliere -

Dott. ANNAMARIA CASADONTE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11721-2019 proposto da:

UMBERTO SALVATORE, rappresentato e difeso
dall'avv. ALFONSO LUIGI MARRA;

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN PERSONA DEL MINISTRO
PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

- **controricorrente** - *e d'ufficio*

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA,


2021

2743

depositato il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURO VITIELLO che chiede
l'accoglimento del ricorso limitatamente al quarto e
quinto motivo;

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

FATTI DI CAUSA

Con decreto monocratico la Corte d'appello di Perugia condannò il Ministero della Giustizia a pagare, per quel che qui residua di rilievo, in favore di Umberto Salvatore a titolo d'equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, la somma di € 1.600,00, oltre interessi legali, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi € 250,00, oltre accessori.

La medesima Corte, in composizione collegiale, all'esito dell'opposizione proposta dal e da Giuseppe Franzese, non ricorrente, rigettò l'opposizione, con la quale erano state contestate la quantificazione degli interessi al tasso legale e l'entità delle spese.

Avverso quest'ultima determinazione il proponeva ricorso corredato da quattro censure l'Amministrazione resisteva con controricorso.

Venuto il processo alla trattazione della Sesta Sezione, esclusa evidenza decisoria quanto al <<*criterio di liquidazione delle spese della fase monitoria*>>, lo stesso veniva rimesso alla pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria depositata il 19/3/2020.

Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell'art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio.

Il P. G. ha depositato le proprie conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1284, 4 comma, cod. civ. e degli artt. 2, 3 e 41, Cost., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la decisione impugnata affermato che gli interessi andavano calcolati al



tasso legale, non potendo la norma richiamata dal ricorrente trovare applicazione al di fuori del rapporto negoziale.

La doglianza è manifestamente priva di giuridico fondamento.

Dispone il quarto comma in discorso, introdotto con il d.l. n. 132/014: *<<Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali>>*; ove poi si consideri che l'art. 1284 stabilisce la chiara regola generale, secondo la quale anche gli interessi convenzionali si computano al tasso legale, se le parti non hanno stabilito per iscritto un tasso maggiore, risulta evidente che la disposizione sopra riportata costituisce una chiara eccezione, prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito negoziale, alla quale il legislatore ha esteso la disciplina speciale prevista per il ritardo nei pagamenti di transazioni commerciali, anche per i negozi non aventi una tale natura, ove le parti non abbiano predeterminato la misura degli interessi.

Non è dubbio che l'ipotesi qui in esame non è in alcun modo assimilabile all'ipotesi richiamata, non potendo di certo considerarsi parti di un negozio il richiedente l'indennizzo e lo Stato, negozio in seno al quale avrebbero potuto regolare la materia.

Le conclusioni sopra esposte non procurano alcuna irragionevole disparità di trattamento, proprio perché le fattispecie non sono affatto assimilabili e, meno che mai ledono la privata iniziativa economica, che qui non ha avuto alcuna parte.

Peraltro, la denuncia di violazione di norme costituzionali, prima che manifestamente infondata, per quel che si è sopra detto, è inammissibile, stante che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per

d'appello risulta modellata sullo schema del procedimento monitorio, con la conseguenza che è più confacente alla natura effettiva dell'affare regolare le spese sulla base della tabella n. 8, non apparendo, al fine che qui rileva, determinante l'unica peculiarità obiettiva, costituita dal fatto che il procedimento si svolge davanti al giudice d'appello, ove si consideri che si tratta di un giudizio modellato in unico grado.

Questa Corte, invero, di recente, ha avuto modo di decisamente chiarire, fugando ogni contrario dubbio, che in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (Sez. 2, n. 16512, 31/7/2020, Rv. 658292).

Il compenso minimo, avuto riguardo al valore dell'affare, seguendo i parametri di cui alla tabella n. 8 del d.m. n. 55, come riconosce lo stesso ricorrente è di € 225,00, quindi inferiore a quanto liquidato.

Quanto, tuttavia, all'aumento del 20%, senza che qui occorra affrontare la questione che involge la doverosità o meno di una precipua motivazione sul punto, deve osservarsi che, in effetti, la Corte d'appello di Perugia ha ritenuto di riconoscere il predetto aumento.



Stando così le cose la decisione risulta aver violato il minimo di tabella di € 270,00 ($€ 450 - 50\% = € 225,00 + 20\% = € 270,00$). Essendo evidente che il Giudice del merito ha inteso fissare nel minimo il compenso, cassato sul punto il provvedimento impugnato, la causa può essere decisa nel merito siccome in dispositivo.


In ragione della reciproca soccombenza le spese legali possono compensarsi.

P.Q.M.


accoglie il quarto motivo nei limiti di cui in motivazione, rigetta gli altri; cassa il provvedimento impugnato in relazione all'accolto motivo e, decidendo nel merito, liquida le spese del monitorio in € 270,00, oltre accessori; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021.

Il Presidente
(Felice Marina)



Il Relatore
(Giuseppe Grasso)



Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

09 MAG 2022

Funzionario Giudiziario
Valeria NERI